



Magnifica Comunità di Fiemme

Regolamento di Pesca 2025

valevole per tutte le Associazioni Pescatori
del nesso comunitario

1) AMBITI DI PESCA

Gli ambiti di pesca di Fiemme sono quelli di seguito indicati:

ambito 1	MOENA	acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena
ambito 2	FIEMME	acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme – acque di Predazzo, Ziano, Panchià e Tesero
ambito 3	CAVALESE	acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Cavalese
ambito 4	MOLINA	acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme

2) APERTURA DELLA STAGIONE DI PESCA

1. L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:

TORRENTI	
torrente Avisio e torrente Travignolo	prima domenica di marzo 2025
torrente Avisio, nel tratto sottodiga al bacino di Stramentizzo	prima domenica di marzo 2025 in contemporanea con l'apertura dell'A.P.D.T. Associazione Pescatori Dilettanti Trentini
AFFLUENTI	
affluenti del Travignolo, rio Biois, rio Cazorga, rio Agnelezza, rio Val Gausa, rio Cadino dalla confluenza rio Crosetta al rio Paganini, rio San Pellegrino	01 maggio 2025
rio Valmoena, rio Lavazè, rio Nero, rio Lagorai e suoi affluenti, rio Cermis, rio Forame e rio Valarmada, rio Castellir, rio Gazzolin	01 maggio 2025
rio Costalunga	CHIUSO per permettere il ripopolamento e per la presenza di numerosi cantieri

BACINI ARTIFICIALI

dighe di Fortebuso, Pezzè e Stramentizzo a completo disgelo o con superficie maggiore
sgelata

La data di apertura per i bacini artificiali è stabilita dal direttivo dell'Associazione Pescatori competente e comunicata mediante avviso nella bacheca dell'Associazione stessa.

LAGHI

Lago di Cece, Lago di Lagorai	14 giugno 2025 e comunque a completo disgelo o con maggior superficie sgelata
altri laghi alpini	01 luglio 2025 e comunque a completo disgelo o con maggior superficie sgelata
Lago delle Stellune	seconda domenica di luglio 2025
Lago Forame	01 luglio 2025
Lago delle Aie, Lago della Caserina, Laghi delle Sute (detti anche Laghetti di Lagorai)	CHIUSI per permettere la prosecuzione del progetto di salvaguardia del salmerino alpino
Lago di San Pellegrino	APERTO con divieto di cattura del salmerino alpino

2. Con riferimento alla pesca in laghi e bacini, tutte le date di apertura stabilite in corso d'anno in base al criterio della maggior superficie sgelata devono essere immediatamente comunicate all'ufficio tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme.

3. Giorni di pesca sui rivi:

Associazione Pescatori Dilettanti di Moena	dal 01 maggio: massime 2 uscite settimanali a scelta tra tutti i giorni della settimana
Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme	dal 01 maggio: massime 2 uscite settimanali a scelta tra tutti i giorni della settimana
Associazione pescatori Dilettanti Cavalese	dal 01 maggio: massime 2 uscite settimanali a scelta tra i giorni di giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali
Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme	dal 01 maggio: massime 2 uscite settimanali a scelta tra i giorni di giovedì, sabato, domenica e feste infrasettimanali

3) NUMERO DI CATTURE

1. È consentita la cattura di complessivi nr. 5 pezzi per ciascuna uscita giornaliera.
2. Per la trota marmorata (**divieto di prelievo per l'ambito 2 Fiemme**) e per l'ibrido di marmorata: 1 solo pezzo per ogni tipo per ogni uscita, da ritenersi comunque compresi nei pezzi di cui sopra.
3. Per il salmerino alpino nel Lago delle Stellune: solo tre pezzi di misura minima 15 cm. Nei laghi di Bombasel, Lagorai, Cece e Moregna: solo 2 pezzi di misura minima di 22 cm.
4. Il pesce che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi, i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti. Nelle zone "no kill" non è prevista alcuna segnatura. Nelle zone "tutela" è prevista la sola annotazione dei pezzi trattenuti (**fario e iridea**).
5. È consentita la cattura giornaliera di 50 sanguinerole (*pesàta*) da usarsi come esca.
6. Non sono previste limitazioni alle catture di cavedani, scardole e triotti.

4) PESCA NEL TRATTO SOTTO DIGA STRAMENTIZZO

1. Nel tratto Avisio sotto diga Stramentizzo è consentita la pesca da entrambe le sponde dalla briglia della "Moia dei Corvi" fino alla confluenza del rio Val Gausa.
2. La pesca è consentita con tutte le tecniche con ardiglione su amo singolo, mentre l'uso dell'ardiglione è vietato sulle ancorette e sui biami.
3. È obbligatorio il rilascio della marmorata.
4. In tale tratto sono consentite al massimo 4 catture di fario o iridea o ibrido di marmorata della misura di 35 cm.
5. Ogni pescatore potrà trattenere 150 salmonidi all'anno, di cui al massimo 40 ibridi.

5) MISURE DEL PESCATO

1. Le misure del pescato per l'anno 2025 sono stabilite come segue:

M	Trota Marmorata	
	• acque degli ambiti 1 Moena, 3 Cavalese e 4 Molina	cm. 40
	• acque dell'ambito 2 Fiemme	obbligo di rilascio
MI	Ibrido di Marmorata	cm. 40
L	Trota lacustre	cm. 40
F	Trota Fario	
	• nel bacino di Stramentizzo	cm. 25
	• nel torrente Avisio e nelle altre acque	cm. 22
I	Trota Iridea	cm. 22
SF	Salmerino di fonte	cm. 22
TE	Temolo	cm. 35
SA	Salmerino alpino	
	• Lago delle Stellune	cm. 15
	• laghi di Bombasel, Lagorai, Cece e Moregna	cm. 22
	• tutte le altre acque	obbligo di rilascio
	Tinca	cm. 25
	Sanguinerola, Scardola, Cavedano e Triotto	nessuna misura

2. Tutte le catture di pesci che raggiungono la misura minima consentita - con esclusione di quelle specie per le quali non è prevista, e per le *zone No Kill o Tutela*, e per la pesca di specie per le quali vige l'obbligo di rilascio - devono essere immediatamente annotate nell'apposito spazio del permesso o del libretto catture con la sigla corrispondente. I pesci catturati, di misura inferiore a quella minima prescritta, vanno liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È fatto divieto di usare stracci o simili sia bagnati che asciutti. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.
3. I riproduttori di trota marmorata, debitamente contrassegnati o sulla pinna dorsale o con del colore speciale, dovranno essere liberati e la cattura dovrà essere annotata nell'apposito spazio del libretto catture riportando anche il numero del contrassegno.

6) STRUMENTI ED ESCHE

1. Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami.
2. Nei laghi alpini e nel bacino artificiale di Fortebuso è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di tre ami sia con esca naturale sia con esca artificiale. Solo per l'uso della moschiera o della camolera è consentito un massimo di cinque ami sempre su una sola canna.
3. Nei bacini artificiali di Stramentizzo e Pezzè è consentita la pesca con due canne custodite personalmente, con un massimo di 5 ami e comunque con non più di tre ami su una sola canna; solo per l'uso della moschiera o della camolera è consentito un massimo di cinque ami: in questo caso si dovrà usare una sola canna.
4. Nelle acque correnti è vietato l'uso di più di due camole sulla camolera o due mosche sulla moschiera.
5. Le canne da pesca vanno custodite personalmente.
6. Per la cattura della sanguinerola l'uso della bilancia è consentito solamente nelle acque stagnanti, nel rispetto dell'art. 16 del D.P.P.30 dicembre 2020 n. 21-34/Leg. La bilancia dovrà essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10. È altresì consentito l'uso della bottiglia.
7. È consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
8. In tutte le acque è severamente vietato pescare con ami dotati di ardiglione. A tale norma non è soggetta, unica eccezione, la pesca nel bacino artificiale di Stramentizzo e nel bacino artificiale di Pezzè.
9. In tutte le acque correnti e nei laghi alpini è vietato l'uso dell'ancoretta. Nelle acque correnti in concessione alle Associazioni Pescatori Molina-Castello di Fiemme e Moena è consentito l'uso dell'ancoretta senza ardiglione.
10. È inoltre vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
11. Come esca viva sono consentite le sole specie della sanguinerola e dell'arborella ad esclusione della pesca nel bacino di Stramentizzo, dove è possibile utilizzare anche cavedano, scardola e triotto.
12. La misura dell'amo è libera.
13. Tali prescrizioni devono essere osservate in tutte le zone di pesca compresi i laghi alpini e i bacini artificiali.

7) NORME COMPORTAMENTALI

1. Si invitano i pescatori a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca. L'abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.
2. Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.

3. In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. L'acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall'art. 22 comma 3 della L.P. n. 60/78. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell'esercizio della pesca in Valle di Fiemme.
6. Il transito sulla viabilità forestale è consentito, previa autorizzazione, nei tratti non interessati da lavori (edili, idraulici e forestali). Nei tratti interessati da lavori è vietata la pesca anche in mancanza di cartelli di divieto
7. È fatto obbligo di segnalare nella prima pagina del libretto se si tratta di socio ordinario o ospite.

8) BANDITE DI PESCA

1. Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.
2. È interdetta la pesca nelle seguenti zone:

ambito 1 - Moena

- **zona D** zona di ripopolamento (bandita di Alochet) che interessa il rio San Pellegrino e affluenti dalla località Alochet al Lago di San Pellegrino
- **zona G** rio Biois: è possibile pescare solo sulla sponda destra orografica fino al confine catastale del Comune di Moena

ambito 2 - Fiemme

nel Comune di Ziano di Fiemme

- **zona E2** rio Sadole, in località "Pian delle Maddalene"

nel Comune di Panchià

- **zona C5** Laghetti delle Aie
- **zona E6** rio Bianco, dalla confluenza con l'Avisio a monte fino alla località "Salime"

nel Comune di Tesero

- **zona C6** Laghetti delle Sute (o Laghetti di Lagorai)
- **zona E7** rio Lagorai, tra i ponti in località "Mandre"
- **zona E8** rio Stava, a Pampeago dalla seconda galleria verso monte
- **zona E8** rio Stava, a Tesero in prossimità del ponte sulla S.S. 48 delle Dolomiti, nello spazio pertinente alla presa d'acqua della centrale idroelettrica

ambito 3 - Cavalese

- **affluenti diversi in destra orografica del torrente Avisio**

- **zona D** rio Nero: è possibile pescare solo sulla sponda destra orografica su tutto il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme
- **zona F** tratto iniziale del rio Forame, dalla sorgente fino alla località Stuato

ambito 4 - Molina

- **rio Predaia e affluenti** pesca interdetta per ripopolamento
- **affluenti minori diversi in destra orografica del torrente Avisio**
- **zona C** a monte di "Ponte Stue": rio Aia del Toro (affluente di sinistra del rio Cazorga): pesca interdetta per ripopolamento
- **zona G** parte alta del rio Val Gausa con affluenti (a monte della cascata in località Maso Fologno): pesca interdetta per ripopolamento
- **rosta Mantovane-Maso Novelli** (in corrispondenza zone A e ZT – Torrente Avisio) pesca interdetta per ripopolamento.

9) ZONE PRONTA PESCA

È istituita la zona di pesca denominata "zona a pronta pesca", così definita:

- **Ambito 2 – Fiemme** rio Stava nel tratto a monte dell'abitato di Tesero fino al ponte sulla S.P. 215.

La possibilità di pesca in tale ambito è consentita anche ai pescatori ospiti.

In questa zona sono permesse al massimo 2 uscite a settimana a scelta tra i giorni di giovedì, sabato e domenica e feste infrasettimanali.

10) USCITE

1. Ai soci delle Associazioni e ai pescatori ospiti sono consentite al massimo 50 uscite annue.
2. Nel territorio di tutte le Associazioni Pescatori di Fiemme è consentito usufruire di un solo permesso di pesca nella stessa giornata.

11) USCITE FUORI AMBITO

1. Nel 2025 il socio di una delle quattro associazioni pescatori concessionarie delle acque da parte della Magnifica Comunità di Fiemme può effettuare fino ad un massimo di 10 uscite di pesca in un ambito diverso da quello di appartenenza, di cui al massimo 2 per ciascun rivo.
2. Per ognuna delle uscite effettuate fuori ambito il pescatore dovrà segnare su entrambi i libretti la data e la zona di pesca. Le catture, distinte per tipo e misura, andranno segnate sul libretto "uscite fuori ambito" mentre saranno annullate tutte le caselle sul libretto dell'Associazione di appartenenza.
3. Le uscite "fuori ambito" sono da ritenersi a tutti gli effetti parte delle 50 uscite annuali ammesse.
4. Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a sua scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

12) QUOTE SOCIALI

1. La quota sociale annuale per i soci delle associazioni pescatori valligiane è stabilita annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2025 è determinata in € 90,00 per un massimo di 50 uscite. Qualora un socio intenda effettuare più di 50 uscite può acquistare un nuovo permesso di pesca al costo dimezzato di € 45,00.
2. I soci di età maggiore agli anni 80 non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale. Qualora questi soci intendano effettuare un numero di uscite superiore a quanto stabilito al precedente articolo 10 potranno acquistare un permesso al costo di € 45,00.

3. Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è concesso il permesso di pesca previo pagamento di € 45,00. Le catture giornaliere dallo stesso effettuate saranno indicate sul proprio libretto controllo catture fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.
4. Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è concesso il permesso di pesca gratuito qualora siano accompagnati da un socio ordinario provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano con quelle dell'accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo catture dello stesso fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.
5. Il direttivo può applicare ai nuovi soci e solo per il primo anno una maggiorazione del 50% della quota sociale.

12 bis) USO DEL LIBRETTO STAGIONALE – NORMA VALIDA PER IL SOLO AMBITO 1 MOENA

1. Il libretto stagionale soci può essere utilizzato ad esclusivo scopo ludico. Non ne è consentito l'uso commerciale (accompagnatori, istruttori, guide)

13) OSPITI STAGIONALI

1. Il costo del permesso stagionale di pesca per gli ospiti delle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2025 detto costo è determinato in € 180,00 IVA compresa. NON è possibile l'acquisto di un secondo libretto.
2. Il pescatore ospite stagionale è soggetto al possesso dell'abilitazione alla pesca. In assenza di abilitazione non potranno essere rilasciati permessi di pesca stagionali. Il pescatore ospite stagionale NON potrà godere delle uscite fuori ambito.

14) PERMESSI GIORNALIERI

1. Per i soci di altre associazioni valligiane il costo del permesso giornaliero, per le uscite eccedenti le 10 uscite fuori ambito, viene determinato in € 10,00.
2. Per i Vicini non associati ad alcuna associazione valligiana il costo del permesso giornaliero viene determinato in € 20,00 IVA compresa.

14 bis) PERMESSO GIORNALIERO – NORMA VALIDA PER IL SOLO AMBITO 1 MOENA

1. Gli accompagnatori, gli istruttori e le guide che esercitano attività commerciale in atteggiamento di pesca sulle acque comprese nell'ambito 1 Moena sono equiparati agli ospiti giornalieri e devono di conseguenza munirsi del permesso d'ospite giornaliero.

15) PERMESSI D'OSPITE

1. Il costo del permesso d'ospite giornaliero – nelle ipotesi diverse da quelle previste all'articolo 14 - viene fissato in € 22,00 IVA compresa.
2. Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d'ospite per l'intera Valle di Fiemme.
3. Il costo del permesso d'ospite per le zone a tutela e le zone no kill - con le sole esche artificiali e le modalità di pesca previste per tali zone - è stabilito in € 22,00 IVA compresa.
4. Le singole Associazioni hanno facoltà di rilasciare un permesso d'ospite "settimanale" che ha durata di sette giorni consecutivi il cui costo viene fissato per l'anno in corso in € 80,00 IVA compresa.
5. Il permesso d'ospite settimanale, valido su tutte le acque dell'Associazione che lo ha rilasciato, prevede la pesca unicamente con le modalità e le tecniche previste per le zone "NO KILL" o "TUTELA".

16) LIMITAZIONE DEI PERMESSI D'OSPITE

Per l'anno 2025 la Magnifica Comunità di Fiemme non chiederà alla Provincia autonoma di Trento limitazioni al rilascio di permessi d'ospite.

17) CHIUSURA DELLA STAGIONE DI PESCA

1. La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre 2025.
2. Nei bacini artificiali la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2025. Nel mese di ottobre è permesso trattenere la sola trota iridea. Nel bacino di Stramentizzo è consentita la pesca solo con la camolera e con la pastella.
3. È facoltà di ogni Associazione prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.
4. Le Associazioni Pescatori Valle di Fiemme e Moena mantengono l'apertura nel torrente Avisio di competenza fino al 31 ottobre 2025 con le sole modalità "prelievo nullo" e l'utilizzo della sola "pesca a mosca". Dette associazioni hanno la facoltà di procedere all'eventuale chiusura anticipata della stagione di pesca, previo opportuno avviso, in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.

18) RICONSEGNA DEL LIBRETTO

1. Il libretto controllo catture deve essere restituito all'Associazione di appartenenza entro e non oltre il giorno 30 novembre 2025.
2. I direttivi delle singole associazioni potranno stabilire, per i propri associati, tempi di riconsegna più ristretti rispetto a quelli ordinari, previsti al precedente comma.

19) TABELLE ZONE DI PESCA

Associazione Pescatori Dilettanti Moena	
A	Torrente Avisio: da ex siega del Giöle al Pont de Mur
A	Torrente Avisio: da confluenza rio San Pellegrino a tratto sottodiga
B	Bacino artificiale di Pezzè
C	Lago di San Pellegrino con divieto di pesca del salmerino alpino
D	Rio San Pellegrino
E	Rio Costalunga CHIUSO ALLA PESCA
F	Rio Valsorda
G	Rio Bios fino al bacino artificiale in località Zingari (sponda destra orografica)
NK	Torrente Avisio da Pont de Mur a confluenza rio San Pellegrino
PP	Rio San Pellegrino zona pronta pesca
Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme	
A	Torrente Avisio Predazzo a monte confluenza Travignolo
A1	Torrente Avisio Predazzo a valle confluenza Travignolo
B	Bacino artificiale di Forte Buso (Paneveggio) (*)
C1	Lago di Cece
C2	Lago di Moregna
C3	Lago delle Trote
C4	Lago Brutto
C5	Laghetti delle Aie PESCA VIETATA

C6	Lagheti delle Sute (di Lagorai) PESCA VIETATA
C7	Lago Lagorai
C8	Laghi di Bombasel
D	Torrente Travignolo
E1	Rio delle Pozze
E2	Rivi di Sadole e Canzenagol
E3	Rio di Castellir
E4	Rio Gazolin
E5	Rio Cavelonte
E6	Rio Bianco
E7	Rio Lagorai
E8	Rio Stava
F	Rivi affluenti di destra torrente Travignolo
G1	Rio di Valmaggione
G2	Affluenti Rio di Valmaggione
G3	Rio delle Laste
G4	Rio Vallonat
G5	Rio Vallon
ZT	Zone TUTELA (*)
Associazione Pescatori Dilettanti Cavalese	
A	Avisio
B	Lago di Stramentizzo
C	Lago Forame
D	Rio Lavazè, rio Nero
E	Rio Lagorai
F	Rio Valmoena
G	Rio Cermis
F	Rio Forame
H	Rio Valarmada
O	Avisio sottodiga (parte alta)
O/P	Avisio sottodiga (promiscuo APDT)
ZT	Zona TUTELA
X	Rio Valmoena zona pronta pesca
Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme	
A	Torrente Avisio
O	Avisio sottodiga (parte alta)
O/P	Avisio sottodiga (promiscuo APDT)
B	Lago Stramentizzo
C	Rio Cadino

C/P	Rio Cadino zona pronta pesca
CNK	Rio Cadino zona no kill dalla Chiesetta del Cristo alla confluenza con l'Avisio
S	Lago Stellune
G	Rio Val Gausa
ZT	Zona TUTELA

20) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.

REGOLAMENTI SPECIALI DI PESCA

ZONA NO KILL A PRELIEVO NULLO CON IL SOLO UTILIZZO DELLA TECNICA DELLA MOSCA ARTIFICIALE

ZONA NO KILL AVISIO MOENA (ambito 1 – Moena)

1. La zona di pesca è situata **sul torrente Avisio in corrispondenza dell'abitato di Moena**, nel tratto compreso tra la briglia ubicata immediatamente a valle del "Pont de Mur" e la confluenza del rio San Pellegrino. La zona è delimitata e segnata da apposite tabelle recanti la dicitura "zona No Kill".
2. La sigla che contraddistingue i tratti "ZONA NO KILL" in sigla NK andrà segnata **PRIMA DI INIZIARE LA PESCA**.
3. Non vi sono limiti di catture in questo settore e quindi non andranno segnate nell'apposito spazio presente sul libretto.
4. L'uscita in modalità NK consente al pescatore di effettuare la pesca NO KILL A PRELIEVO NULLO anche sul rimanente tratto dell'Avisio di competenza dell'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena (purché all'atto di segnare venga aggiunta la zona A), ma le catture effettuate sul tratto esterno alla zona No Kill dovranno essere segnate, rispettando le misure minime indicate nel presente Regolamento e, dopo la 5^a cattura si dovrà interrompere la pesca.
5. L'uscita effettuata in questa modalità invece esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca nelle zone e nelle modalità diverse da quelle sopraindicate.
6. Allo stesso modo, se nello stesso giorno si è praticata la pesca nelle altre acque dell'Associazione non è possibile esercitare la pesca nella zona No Kill (e comunque in questa modalità).
7. Tutto il pesce catturato in questa modalità deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele al fine di non danneggiarlo.
8. È consentito utilizzare solo mosche artificiali (massimo due) ad amo singolo senza ardiglione.
9. Le uniche modalità di pesca ammesse sono: la coda di topo, la tenkara e la valesiana.
10. È ammesso l'uso di mosche secche, ninfe, sommerse e streamer.
11. È vietato l'uso di ancorette.
12. È vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di esca naturale.

13. Si raccomanda il pescatore a ridurre al minimo indispensabile le entrate in acqua.
14. Per tutte le altre voci non strettamente specificate, si fa riferimento al regolamento valido per tutte le acque dell'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena.

ZONA NO KILL RIO CADINO (ambito 4 – Molina)

La zona di pesca è situata sul rio Cadino nel tratto compreso fra la chiesetta del Cristo e la confluenza con il torrente Avisio. È consentito l'utilizzo del cucchiaino esclusivamente con l'amo singolo (NO ancoretta), privo di ardiglione.

PESCA NEI BACINI ARTIFICIALI

PESCA NEL BACINO ARTIFICIALE DI PEZZÈ (ambito 1 – Moena)

Ferma restando la disciplina normativa dettata dal regolamento per la pesca della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalla L.P. 60/1978, per il bacino artificiale di Pezzè valgono le seguenti norme:

1. La data di apertura della pesca sarà comunicata con avviso (manifesto murale in bacheca) dalla direzione dell'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena e con nota alla Magnifica Comunità di Fiemme, che provvederà a notiziare le altre associazioni dell'avvenuta apertura della stagione di pesca.
2. La pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda anche con l'utilizzo contemporaneo di due canne purché nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle.
3. Il pescatore, rimanendo a filo dei limiti di divieto, non può pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.

PESCA NEL BACINO ARTIFICIALE DI FORTEBUSO (ambito 2 – Fiemme)

Ferma restando la disciplina normativa dettata dal regolamento per la pesca della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalla L.P. 60/1978, per il bacino artificiale di Fortebuso valgono le seguenti norme:

1. La data di apertura della pesca sarà comunicata con avviso (manifesto murale in bacheca) dalla direzione dell'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme e con nota alla Magnifica Comunità di Fiemme, che provvederà a notiziare le altre associazioni dell'avvenuta apertura della stagione di pesca.
2. La chiusura della pesca nel bacino artificiale di Fortebuso è prevista per il 31 ottobre 2025. L'Associazione ha facoltà di prevedere l'eventuale chiusura anticipata - previo opportuno avviso - in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.
3. La pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda, con un solo attrezzo alla volta (canna o lancio) e nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle.
4. Il pescatore, rimanendo a filo dei limiti di divieto, non può pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.
5. A valle del ponte di Ceremana si può pescare senza però posare i piedi sui manufatti in cemento.
6. Quando l'acqua del bacino di Fortebuso è bassa la pesca può essere esercitata sul Travignolo che scorre nel bacino.
7. Nelle zone *No Kill*, *Trofeo* o *Tutela* dell'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme è consentita la pesca nel mese di ottobre con modalità "a prelievo nullo" e con la sola tecnica della pesca a mosca.

ZONA TUTELA DELLA SPECIE MARMORATA CON IL SOLO UTILIZZO DELLE TECNICHE CON ESCHE ARTIFICIALI

1. La disciplina dettata dal presente regolamento riguarda le seguenti zone di pesca:
 - zona tutela **PREDAZZO** (ambito 2 – Fiemme)
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio a Predazzo, nel tratto compreso tra il ponte a valle della piscicoltura Biotrota Dolomiti ed il ponte in ferro della ciclabile di Mezzavalle per un tratto di 800 m.
 - zona tutela **ZIANO-PREDAZZO** (ambito 2 – Fiemme)
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio nel tratto compreso tra la briglia in località *Nele* a Ziano (inclusa) ed il ponte in via Fiamme Gialle (rotonda entrata sud dell'abitato – *rotonda del Cavalier*) a Predazzo per un tratto di 1,8 km.
 - zona tutela **TESERO** (ambito 2 – Fiemme)
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio nel tratto compreso tra il ponte carrabile a Lago di Tesero e la briglia a monte del campo da calcio di Panchià per un tratto di 2,5 km.
 - zona tutela **CASCATA** (ambito 3 – Cavalese)
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio a Cavalese, nel tratto compreso tra il ponte della Cascata e il confine comunale con Castello Molina di Fiemme presso la località Maso Sorte, per un tratto di 480 m.
 - zona tutela **MASO SORTE** (ambito 4 – Molina)
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio a Castello Molina di Fiemme, nel tratto compreso tra il confine comunale con Cavalese presso la località Maso Sorte e la seconda piazzola della SP 232dir, per un tratto di 600 m.
2. Le zone sono delimitate e segnate da apposite tabelle.
3. La sigla che contraddistingue i tratti *zona tutela* è "**ZT**" ed andrà segnata **PRIMA DI INIZIARE LA PESCA**.
4. All'interno delle "**ZONE TUTELA**" è tassativamente **vietato trattenere** trote della specie "**marmorata o ibrido di questa**". Potranno essere trattenute al massimo **n° 5 trote fario o iridee** che raggiungano la misura minima di **22 cm**. Trattenuto e segnato sul libretto il quinto esemplare il pescatore dovrà interrompere la pesca.
5. **L'uscita effettuata con modalità di pesca per le "ZONE TUTELA" consente al pescatore di effettuare la pesca con analoghe modalità** (con esche artificiali e la possibilità di prelievo di un massimo di cinque trote fario o iridee) **su tutte le acque di pertinenza della stessa associazione pescatori**, rispettando i giorni di apertura di questa e le regole dell'art. 7.
6. È consentito utilizzare esclusivamente esche artificiali non aromatizzate, munite al massimo di due ami singoli (NO ancoretta) privi di ardiglione. Sono sempre vietati la camolera a fondo e l'utilizzo di qualsiasi esca naturale.
7. Tutto il pesce catturato in questi tratti, ad esclusione delle trote fario o iridee eventualmente trattenute, deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele per non danneggiarlo.
8. Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento generale valido per tutte le acque.

PESCA "A MOSCA" NEL MESE DI OTTOBRE NEL TORRENTE AVISIO

CON MODALITÀ "PRELIEVO NULLO"

deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 7 agosto 2020 n. 1176

1. Nel mese di ottobre è consentita la pesca nelle sole acque del torrente Avisio di competenza dell'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena e dell'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di

Fiemme (per quest'ultima esclusivamente a monte della confluenza del Rio Lagorai) nel rispetto delle regole dei punti successivi.

2. La pesca è consentita fino al 31 ottobre 2025.
3. L'uscita va indicata segnando la prevista sigla "OTT" nella tabella relativa alle zone di pesca, barrando le caselle catture corrispondenti.
4. È consentita la sola pesca "a mosca" sia con esche galleggianti (secche) che affondanti (ninfe).
5. È consentito l'utilizzo di un massimo di 2 esche artificiali con amo singolo senza ardiglione.
6. È obbligatorio l'uso del guadino gommato per il recupero del pesce allamato.
7. Il pesce allamato deve essere rilasciato, prestando ogni attenzione per arrecare il minor danno possibile.
8. Per fini statistici, al termine dell'uscita è obbligatorio annotare nell'apposita tabella il numero di capi catturati, divisi per specie.
9. È vietato utilizzare esche artificiali in silicone, in gomma o in pasta o comunque di dimensioni superiori a 6 cm.

Le uscite effettuate dai soci nel mese di ottobre sono comprese nelle 50 uscite previste per la stagione in corso.

Le Associazioni hanno la facoltà di procedere all'eventuale chiusura anticipata della stagione di pesca, previo opportuno avviso, in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO (ritiro del libretto catture e tessera sociale valligiana, per giorni di pesca)
1	Mancata annotazione della data o zona di pesca	30 giorni di pesca
2	Mancata annotazione delle catture	30 giorni di pesca per pezzo
3	Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo)	60 giorni di pesca per pezzo
4	Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore	30 giorni di pesca
5	Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali	30 giorni di pesca
6	Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali	1 anno solare
7	Pesca con più canne, <u>salvo i casi consentiti</u> , e/o più ami di quelli consentiti	60 giorni di pesca
8	Catture di pesci oltre il limite consentito	40 giorni di pesca per pezzo
8 bis	Cattura di pesce della specie Sanguinerola oltre il limite giornaliero consentito	30 giorni di pesca
9	Catture di pesci pregiati (marmorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito	60 giorni di pesca per pezzo
10	Cattura di sottomisure	90 giorni di pesca per pezzo
11	Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita	1 anno solare

12	Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o velenose, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/78 e ss.mm.ii.	5 anni solari
13	Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell'art. 20 della L.P. 60/78 e ss.mm.ii.	3 anni solari
	Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma del Regolamento di esecuzione	3 anni solari
	Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 - 2° comma del Regolamento di esecuzione	60 giorni di pesca
	Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 - 3° comma della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall'art. 6 - lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. per tutti gli altri casi non espressamente specificati.	1 anno solare 3 anni solari
14	Pesca in giorni non consentiti	60 giorni di pesca
15	Pesca in più associazioni valligiane nello stesso giorno	1 anno solare
16	Pesca senza permesso del concessionario	1 anno solare
17	Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara	60 giorni di pesca
18	Pesca senza licenza	1 anno solare
19	Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute	5 anni solari
20	Mancata restituzione del libretto	posticipo di 15 giorni su ogni apertura
21	Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive	60 giorni di pesca
22	Per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente richiamata da altre norme è data facoltà al consiglio direttivo dell'Associazione accertante di applicare una sanzione interna che preveda un provvedimento proporzionato alla gravità dell'infrazione.	facoltà del direttivo

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura e che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente incluso;
- è facoltà del direttivo di ogni Associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito

valligiano; è inoltre facoltà del direttivo di ogni Associazione, previa valutazione di memorie difensive scritte presentate dal contravventore, l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle edittali fino ad un massimo del 50%. Le motivazioni che hanno indotto alla riduzione della sanzione dovranno essere verbalizzate.

- ai soci ed ai possessori di permesso stagionale sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;
- i provvedimenti sanzionatori decisi dalle Associazioni non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato Pesca stabilisce inoltre che ogni Associazione comunichi il più presto possibile alle altre associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardapesca volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità comunicando alle Associazioni tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardapesca.

Il Comitato stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione.

Suggerisce inoltre alle associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare che, successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.



